

Per sapere - premesso che:

il combinato disposto del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ha generato modifiche negative all'ordinamento giuridico riguardante il mondo scolastico;

considerato che tra le situazioni di emergenza, quella del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) risulta essere davvero preoccupante, non solo per la modalità di svolgimento del lavoro degli stessi operatori, ma anche in considerazione dell'esiguità del personale impegnato a coprire i servizi minimi indispensabili;

tenuto conto che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, insieme agli uffici periferici come gli uffici scolastici regionali e provinciali, conferendo annualmente incarichi di supplenze, in relazione a posti vacanti in pianta organica, colma di fatto, con il ricorso a contratti a termine, le carenze strutturali e sistematiche dell'amministrazione scolastica statale;

che tale situazione deriva dalla previsione annuale, operata da parte del Ministero competente, dell'organico di diritto, il quale risulta ogni anno numericamente inferiore rispetto alle effettive necessità dell'amministrazione scolastica, tale da prevedere sempre su base annuale, l'approvazione di un organico di fatto, in relazione al quale gli uffici periferici dello Stato procedono con il conferimento di incarichi fino al 30 giugno il più delle volte prorogati per gli esami di Stato, per sopperire all'effettivo fabbisogno lavorativo all'interno delle scuole statali;

che tale situazione non tutela i predetti lavoratori precari con oltre tre anni di incarico annuale, secondo quanto recepito dalla Dir. 1999/70/CE nel decreto-legge 368/2001;

che l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 9, comma 18, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non può in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti dai lavoratori sopra indicati e che quanto previsto al comma 4 bis sia da ritenersi palesemente illegittimo restando esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti annuali a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale ATA;

che per effetto della nota n. 6703 del 24 agosto 2011 e del successivo decreto ministeriale 9 febbraio 2012 n. 17, di convocazione per la mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative - sequenza contrattuale 25 luglio 2008 - comparto scuola, il personale ATA collocato in una posizione utile ai fini dell'immissione in ruolo nel proprio profilo professionale ha perso l'ulteriore possibilità di ottenere tale immissione e quindi il posto di lavoro a tempo indeterminato;

che per effetto del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosiddetto decreto sulla spending review, l'articolo 14, comma 13 e 14, riduce ulteriormente le già esigue possibilità di immissioni in ruolo del personale ATA, peggiorando gli standard di funzionalità degli uffici di segreteria nonché la qualità dei servizi minimi indispensabili (apertura delle scuole, sorveglianza, gestione laboratori).

Dunque ci si chiede come mai, su base provinciale, il personale ATA dopo una serie di tre o più contratti annuali non sia stato ancora stabilizzato e per gli effetti riconducibili alle disposizioni normative precedenti, se tali norme abbiano sensibilmente ritardato o addirittura compromesso tali procedure con la conseguente violazione della normativa comunitaria e nazionale;

se le procedure di cui sopra potrebbero, di fatto, aver compromesso la realizzazione del piano triennale di assunzioni in ruolo e l'impegno assunto per la stabilizzazione del personale precario;

se il Ministro concordi con quanto esposto in premessa e se non intenda, al fine di porvi rimedio:

1) trasformare dall'anno scolastico 2013/2014 la Graduatoria Provinciale Permanente ATA di cui all'art. 554 del decreto legge 297/94 in una Graduatoria Provinciale ad Esaurimento, con la possibilità di aggiornamento triennale del candidato;

- 2) applicare con decorrenza dall'a.s. 2013/14 ai candidati inclusi nella Graduatoria Provinciale Permanente ATA, di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e 24 marzo 2004 n. 35, cui spetta il diritto di essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti Graduatorie d'istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia, producendo l'allegato Mod. G tramite (POLIS - ISTANZE ON LINE), - le disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 del DM 12 ottobre, 2011, n. 92;
- 3) Che con decorrenza dall'a.s. 2012/13 vengano assegnati i posti residui riservati per ciascun anno del triennio 2011/2013, (n. 1.300 posti– D.I. Agosto 2011) di personale ATA, accantonati per il transito nei ruoli del personale amministrativo e tecnico del personale docente dichiarato parzialmente "inidoneo", al personale incluso nelle Graduatorie Permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16/04/1994, n. 297 fatta salva la possibilità di abrogare il comma 13 e 14, dell'articolo 14, del più recente D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135 del 07/08/2012 che prevede la mobilità dei docenti parzialmente "inidonei" e degli ITP appartenenti alle classi di concorso C999 e C555 nei profili di AA e AT. La questione docenti inidonei diventa ancora più pressante, dal momento che la soluzione deve essere imboccata entro il 2014, poiché la mancata attuazione del trasferimento nei ruoli ATA è coperta dalla clausola di salvaguardia prevista nell'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge n. 296 del 2006, nei fatti riducendo l'importo disponibile dei fondi di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 e di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008. Copertura che verrà a mancare a partire dal 1 gennaio 2014;
- 4) Che venga effettuato un attento e puntuale monitoraggio, verificando la ripartizione dei contingenti concordata tra MIUR – U.S.R. e OO.SS. sulla programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA, per il triennio 2011/13, secondo lo schema di decreto Interministeriale che ne ha dato attuazione, essendo evidente la disomogeneità tra Nord, Centro, e Sud sulla ripartizione dei contingenti, assegnando maggiori posti in deroga sull'organico di fatto ATA, con particolare attenzione al profilo di assistente amministrativo e tecnico, nonché di collaboratore scolastico;
- 5) Che vengano coperti tutti i posti vacanti e disponibili in organico di diritto ATA, superando l'attuale distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, ovvero prevedendo per l'a.s. 2013/14 un organico funzionale di durata triennale o quinquennale che consenta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di poter meglio sopperire alle carenze organizzative attuali assicurando al contempo una migliore offerta formativa;
- 6) Che venga adeguato l'organico d'istituto degli assistenti amministrativi dei circoli didattici, scuole secondarie di 1° grado, Istituti comprensivi, all'organico d'istituto degli assistenti amministrativi delle scuole secondarie di 2° grado;
- 7) riproporre l'avviamento dei Progetti attivati dalle Regioni in convenzione con gli Uffici scolastici regionali, in forza dell'art. 1, c. 3 della L.167 del 24 novembre 2009 della durata da 3 a 8 mesi per l'A.S. 2013/14, con il riconoscimento del punteggio per intero anziché commisurato alla sola durata del progetto, non essendo infondata la tesi di ulteriori tagli all'organico ATA.